



CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 59 del 19/11/2015 N. Reg. Gen. 480 del 19/11/2015

OGGETTO: Misure urgenti per la prevenzione dei dissesti idrogeologici sul territorio comunale

IL SINDACO

VISTA la relazione a firma dell'ing. Gianluigi Accarino, nella qualità di funzionario addetto alla pubblica e privata incolumità, e dell'assistente Capo di P.L. Matteo Senatore, nella qualità di addetto alla Protezione Civile, a seguito di sopralluoghi effettuati sul territorio ed avente per oggetto "Misure urgenti per la prevenzione dei dissesti idrogeologici" :

Tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico e da frane, in concorso con tutti gli Enti aventi competenza in materia.

Il territorio del Comune di Cava de' Tirreni risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti con conseguenti allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in movimenti franosi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose.

Nel corso di numerosi sopralluoghi rituali ed anche a seguito di eventi meteorologici avversi di forte intensità, si è constatato che la vulnerabilità del territorio è molto spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati, le cui acque superficiali non sono correttamente smaltite. Molte volte si è verificato, in occasione di precipitazioni piovose, che le acque meteoriche non adeguatamente regimentate e correttamente convogliate, defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno che invadono le strade pubbliche e determinano pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose soprattutto ai fini della pubblica e privata incolumità, oltre ad arrecare un danno economico all'Ente.

PREMESSO e CONSIDERATO:

- che al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto a fenomeni di dissesto, come testimoniato dalle numerose aree in frana, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimentazione idrica;
- che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- che, altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;
- che tutte le scarpate ed i muri di sottoscarpa a sostegno dei terreni adiacenti il corpo stradale e le scarpate, in assenza di opere di contenimento, unitamente alle essenze arboree presenti, devono essere costantemente mantenute in modo da evitare di apportare danni alle strade e/o a terzi in caso di cedimento;

RICHIAMATI i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- l'art. 15 della L. 24/02/1992 n° 225 come modificato dalla L. 12/07/2012 n° 100, riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile;
- il Codice Civile (artt. 891, 892, 893, 909, 910, 911, 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;
- il D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 "nuovo Codice della Strada" e s.m.i. (artt. 5, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- il R.D. Lgs. 30/12/1923 n° 3267 e il R.D. 16/05/1926 n° 1126 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- i vigenti Piani Stralcio Assetto Idrogeologico Sarno e Sele e le relative norme di attuazione;
- il D. Lgs. 03/04/2006 n° 152 "norme in materia ambientale", parte terza e parte quarta;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Direttiva n. 69899 del 12/10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile avente per oggetto "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici";

tanto premesso e considerato si ritiene opportuno che venga emessa ordinanza sindacale a carattere generale affinché i proprietari dei fondi rustici o chi, a qualunque titolo, ne detenga il possesso mettano in atto tutte le azioni di prevenzione per la tutela degli immobili e dei fondi rustici stessi in modo che non si abbiano a cagionare danni diretti

ed indiretti alla cosa pubblica e/o a terzi o a creare situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica e privata incolumità.

Firmato ing. Gianluigi Accarino, assistente capo di PL Matteo Senatore



CONDIVIDENDO il contenuto della relazione in tutti i suoi aspetti;

RITENUTO pertanto necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo di frana o allagamento e, nel contempo, l'obbligo di porre in atto tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell' art. 50 dello stesso TUELL e dell'art. 54, comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n° 92, convertito nella L. n° 125/2008;

VISTO l'art. 650 c.p., dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €. 206,00".

RILEVATA la necessità di emettere provvedimento amministrativo con i caratteri della contingibilità ed urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni compresi nel territorio del Comune di Cava de' Tirreni di attivarsi, compatibilmente con le attività agricole e le esigenze legate alle colture in corso, e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio ed al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità ed in particolare :

1. i proprietari dei terreni soggetti al deflusso delle acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere. Ai proprietari del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza, anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti;
2. di provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro della sede stradale e delle relative pertinenze;
3. di provvedere alla regolazione delle siepi, potatura e taglio dei rami delle alberature e piante aggettanti, in modo da evitare che cadute di rami e foglie possano intasare i fossi di guardia e i canali di deflusso delle acque meteoriche, ovvero possano danneggiare gli impianti di pubblica illuminazione ovvero di reti aeree di pubblici servizi;
4. di mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi di acque meteoriche a cielo aperto, fossi, canali, solchi naturali e/o fossette del reticolo superficiale;
5. di realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
6. di effettuare periodiche operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti di dilavamento che possano anche costituire occasione di pericolo per il transito;
7. di predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno, in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento;

8. di consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portati;
9. di effettuare periodiche operazioni di manutenzione di fossi e canali, anche ricadenti sulle linee di confine dei propri fondi, asportando tutto il materiale depositato da eventuali ruscellamenti precedenti, alla rimozione di qualsiasi ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai dotati di idonee griglie e/o tombini, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, da erbe infestanti, rovi, e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente;
10. di sagomare e profilare le scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, secondo l'angolo di naturale declivio dei terreni ed in ogni caso con scarpa mai maggiore di 1/1, ovvero mediante protezione antirosiva con tecniche di ingegneria naturalistica;
11. di provvedere alla costante manutenzione e pulizia dei muri di sostegno prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, laddove questi contengono la spinta dei terreni retrostanti ed evitare anche che essenze arboree poste immediatamente alle spalle dei predetti manufatti ne possano provocare il ribaltamento e/o cedimento;
12. di raccogliere le acque meteoriche delle aree di pertinenza di fabbricati mediante vasca di prima pioggia in grado di assicurare un deflusso controllato e regolare nei terreni o nel più vicino e idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche, che non può essere il reticolo fognario esistente;
13. ogni immissione nel reticolo fognario esistente dovrà essere regolarmente autorizzato;
14. a tutti i soggetti sopraccitati, inoltre, di segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Municipale - Servizio Protezione Civile, ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso;
15. tutte le opere di manutenzione vengano effettuate nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale e rispettando i vincoli di tutela e conservazione imposti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e delle norme previste per le zone sottoposte a vincolo paesistico ed in conformità del D.Lgs. 380/01 e s.m.i.

VIETA

16. di smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D Lgs 152/2006;
17. di depositare su suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
18. di procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
19. di rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di fossi di impluvi o fossi e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell'alveo dei corsi d'acqua;
20. la realizzazione di stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori se non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
21. la realizzazione di sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali.

AVVERTE

A) che, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere da B) ad F), l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 nella misura compresa tra € 25.00 e € 500.00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte nonché al risarcimento dei danni che dovessero derivare ai beni pubblici e/o a terzi;

B) che nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992;

C) che in caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI del D.Lgs. n° 152/2006;

D) che in caso di accertata violazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 e al R.D.L. 16/05/1926 n° 1126, sarà elevata una sanzione determinata ai sensi della L. 9/10/1967 n° 950;

E) che in caso di accertata violazione delle norme di tutela delle opere idrauliche di cui al R.D. 08/05/1904 n° 368 sarà applicato il regime sanzionatorio di cui al titolo VI capo II previsto dalla medesima norma;

F) che in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 25/07/1904 n° 523, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalla medesima norma;

G) che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di emissione dell'Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

H) che gli interventi e le prescrizioni del presente atto debbono essere attuate entro mesi tre dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del comune e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno;

I) che la Polizia locale, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle specifiche funzioni loro attribuite, nonché tutti gli agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni;

L) che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Comando Polizia Locale del Comune di Cava de' Tirreni;
- Al Servizio di Protezione Civile del Comune di Cava de' Tirreni;
- Al V Settore - Area Governo del Territorio del Comune di Cava de' Tirreni;
- Al IV Settore - Area Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Cava de' Tirreni;
- Alla Prefettura di Salerno - Emergenze Protezione Civile;
- Alla Provincia di Salerno - Settore Protezione Civile;
- Alla Provincia di Salerno - Settore LL.PP. e Viabilità;
- Alla Regione Campania - Direzione Generale LL.PP. e Protezione Civile;
- Al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno;
- Al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno.

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n° 241/90 art. 8 c. 3, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblica affissione, emissione di comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Cava de' Tirreni.

IL DIRIGENTE IV Settore
Arch. Luigi Collazzo



IL SINDACO
Dott. Vincenzo Servalli

IL DIRIGENTE VI Settore
Ten.Col. Giuseppe Ferrara